



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Sportello Unico Attività Produttive

ORDINANZA

Ordinanza n. 19 del 19/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN MERITO AL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE -

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 33 del 15 Maggio 2020, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19" che all'art.1, c.14, dispone:

"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.";

- il D.P.C.M. del 17/05/2020 e relativi allegati, in particolare l'allegato n. 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

VISTE le linee guida relative al commercio su area pubblica;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana con la quale si dispone che "l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale";

DATO ATTO che è possibile procedere all'ampliamento delle aree mercati, prevedendo un distanziamento tra i posteggi di mt.2 e, per il mercato del capoluogo, anche un diversa distribuzione dei posteggi sfruttando la Via dello Stadio in tutta la sua lunghezza, come da planimetrie e tabella (per via dello Stadio) allegate alla presente ordinanza;

RITENUTO inoltre di adottare le seguenti misure atte ad assicurare il distanziamento sociale, il non affollamento, l'informazione e la sorveglianza dei mercati:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- la vendita avviene esclusivamente sul fronte del banco; è vietato sostare sui lati dei banchi;
- obbligo a chiunque di indossare la mascherina;
- sospensione della vendita di beni usati;
- evitare ogni forma di assembramento;
- sarà garantita la sorveglianza delle entrate principali ai mercati al fine di monitorare l'affluenza e del corretto svolgimento degli stessi, attraverso la presenza del personale delle associazioni di volontariato
- distribuzione di volantini informativi all'utenza e agli operatori;

misure a carico dei titolari del posteggio:

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- effettuare la vendita solo sul fronte del banco ed impedire l'accesso ai lati dello stesso;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

VISTA anche la Legge Regione Toscana n. 62/2018;

RICHIAMATO l'art. 50 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 465 del 18/12/1997;
- la determinazione R.G. 1023 del 23/12/2019 sull'organizzazione interna del Settore 4;
- la disposizione del Sindaco n. 46 del 23/12/2019 con la quale viene nominato il Responsabile del Settore 4, Governo del Territorio e Infrastrutture;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni vigente;

Ritenuto di dover procedere,

ORDINA

che il commercio su area pubblica si svolga secondo la disposizione dei banchi di cui alle allegate planimetrie (n. 5 e tabella per Via dello Stadio) e secondo le seguenti disposizioni fino alla fine del periodo di emergenza COVID19 (31/7/2020, salvo proroghe):

disposizioni di carattere generale:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- la vendita avviene esclusivamente sul fronte del banco; è vietato sostare sui lati dei banchi;
- obbligo a chiunque di indossare la mascherina;
- sospensione della vendita di beni usati;
- evitare ogni forma di assembramento;
- sarà garantita la sorveglianza delle entrate principali ai mercati al fine di monitorare l'affluenza e il corretto svolgimento degli stessi, attraverso la presenza del personale delle associazioni di volontariato;
- distribuzione di volantini informativi all'utenza e agli operatori;

disposizioni a carico dei titolari del posteggio:

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- effettuare la vendita solo sul fronte del banco ed impedire l'accesso ai lati dello stesso;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

INFORMA

che la presente ordinanza;

- è immediatamente esecutiva;

- è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Comunale in "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti-Provvedimenti organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23 del D.L.svo 33/2013.

TRASMETTE

il presente atto per quanto di competenza a :

- Polizia Municipale per i controlli di competenza;

- alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti ;

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Geom Luca Betti, Settore 4;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO
(BAGNI ANGELA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)